

PRODOTTI AGRICOLI: PAGAMENTI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA FATTURA

I giornali non ne hanno parlato, ma dal 15 dicembre 2021 è in vigore la nuova normativa per la disciplina delle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di **prodotti agricoli ed alimentari** (DLgs 198/2021, che sostituisce l'art. 62 del DL 1/2012).

In gran parte sono previsioni che tutelano produttori e grossisti.

Viene anzitutto **ribadito l'obbligo** che i contratti di fornitura debbano essere conclusi in **forma scritta** prima della consegna dei beni.


In presenza di un **accordo quadro**, la forma scritta per le singole compravendite è soddisfatta anche da documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto scritti (anche per fax o email).

Su tali documenti **non sarà più necessario apporre alcuna dicitura del tipo: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 ..."**.

Sarà considerata pratica commerciale sleale vietata (e sanzionata) il **pagamento delle forniture** di prodotti agricoli e alimentari deperibili oltre **trenta giorni** dalla data di consegna, oppure **"dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere"**, se successiva. Riteniamo che nella generalità dei casi i trenta giorni dovrebbero dunque decorrere **dalla data di ricevimento della fattura**, il documento in cui è stabilito l'importo da corrispondere.

Il termine è elevato a **sessanta giorni** per i **prodotti non deperibili**.

Le novità sono molte, e nelle prossime settimane affronteremo E APPROFONDIREMO quelle principali. Per i contratti scritti attualmente in corso ci sono comunque **sei mesi** di tempo per adeguarsi.



dott. Christian Penso
c.penso@studiopenso.it



STUDIO PENSO & ASSOCIATI

Se avete trovato utile questo contributo, inviatelo liberamente a chi può essere interessato.

Per approfondire chiamateci o scriveteci:

www.studiopenso.it - studio@studiopenso.it - 049 661044